

# **BGer 1C\_318/2021 vom 28. Mai 2021**

Bundesgericht, 2021-05-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_318\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_318_2021)

FR: TF 1C\_318/2021 du 28 mai 2021

IT: TF 1C\_318/2021 del 28 maggio 2021

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Paolo Bernasconi,

### **E. 2**

Bruno Balestra,

### **E. 3**

Mario Branda,

### **E. 4**

Luca Maghetti,

### **E. 5**

Luigi Mattei,

### **E. 6**

Marco Mona,

### **E. 7**

John Nosedà,

### **E. 8**

Pietro Simona,

### **E. 9**

Emanuele Stauffer,

patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi,

ricorrenti,

contro

Cancelleria federale, 3003 Berna.

Oggetto

votazione popolare federale del 13 giugno 2021

relativa alla Legge federale sulle misure di polizia

per la lotta al terrorismo (MPT),

Considerando:

che in data 26 maggio 2021 Bruno Balestra, Paolo Bernasconi, Mario Branda, Luca Maghetti, Luigi Mattei, Marco Mona, John Nosedà, Pietro Simona e Emanuele Stauffer hanno presentato al Tribunale federale un ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b della Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (ricorso sulla votazione, LDP; RS 161.1), adducendo che le spiegazioni del Consiglio federale sarebbero fuorvianti;

che, notoriamente, in materia di votazioni federali le autorità inferiori in materia di diritti politici sono i Governi cantonali ( art. 88 cpv. 1 lett. b LTF ; DTF 145 I 207 consid. 1.1; sentenze 1C\_713/2020 del 23 marzo 2021 consid. 4.1 destinato a pubblicazione e consid. 2.1 inedito, 1C\_216/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 1 non pubblicato in DTF 145 I 175 e 1C\_289/2021 del 20 maggio 2021 sulla legge Covid-19);

che, pertanto, i ricorrenti, prima di inoltrare un ricorso al Tribunale federale, devono presentare, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione ( art. 77 cpv. 2 LDP ), un ricorso sulla votazione al Consiglio di Stato del Cantone Ticino ( art. 77 cpv. 1 lett. b LDP ) e che, in seguito, la decisione su ricorso pronunciata dal Governo cantonale può se del caso essere impugnata con ricorso al Tribunale federale ( art. 80 cpv. 1 LDP );

che i ricorrenti definiscano questa situazione come insoddisfacente, accennando in maniera generica a una pretesa lacuna dell' art. 77 LDP , non è decisivo;

che il ricorso, manifestamente inammissibile, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;

che non occorre trasmettere, per competenza, il ricorso in esame al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ritenuto che il 21 maggio 2021 i ricorrenti hanno inoltrato un ricorso al Governo cantonale;

che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda provvisoria di sospendere e di rinviare a nuova data la votazione federale sulla MPT;

che le spese inutili sono pagate da chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF ), e sono quindi poste a carico dei ricorrenti;

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.